

<b>REPUBBLICA ITALIANA</b>	N. 6660    Reg. Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	ANNO 2008
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione V <sup>^</sup> - composto dai Signori:	N. 5491    Reg. Ric. ANNO 2007

- 1) Antonio Onorato – Presidente
- 2) Paolo Carpentieri - Consigliere - relatore
- 3) Vincenzo Cernese – Componente

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

sul ricorso n. **5491/2007** Reg. Gen., proposto da **Russo Salvatore**, rappresentato e difeso dagli avv.ti. Oreste Cardillo, Francesco Masi e Maria Riccardi, con domicilio eletto in Napoli, via Santa Lucia n. 29,

contro

**l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 5**, in persona del Direttore generale, legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo Grimaldi, con domicilio eletto in Napoli, via R. Bracco, n. 15/A,

#### per l’annullamento

<<della determinazione dirigenziale n. 832 del 06.08.2007 avente ad oggetto l’esclusione del ricorrente dalla graduatoria degli ammessi alla selezione interna per la copertura di n. 70 posti di Assistente Amministrativo Categoria C e della delibera n. 16850 del 07.08.2007 di esclusione dalla graduatoria dei vincitori della selezione interna anzidetta>>;

VISTO il ricorso ed i relativi allegati;

VISTO l’atto di costituzione in giudizio della ASL Napoli 5, con le annesse produzioni;

VISTA l’ordinanza n. 2979 del 25 ottobre 2007, con la quale la Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati;

VISTI gli atti tutti di causa;

UDITI alla pubblica udienza del 5 giugno 2008 - relatore il Magistrato Dr. Carpentieri – gli avv.ti riportati a verbale;

RITENUTO e considerato in fatto e diritto quanto segue:

### FATTO E DIRITTO

Con il ricorso in esame – ritualmente notificato in data 4 ottobre 2007 e depositato nella Segreteria il successivo giorno 12 – il sig. Russo Salvatore, dipendente della ASL Napoli 5 dal 23 marzo 1978, 99° classificato nella graduatoria del concorso interno per la copertura di 70 posti di assistente amministrativo categoria “C” approvata con delibera n.

711 dell'11 dicembre 2002 (concorso bandito con delibera n. 879 del 2000), poi dichiarato vincitore della selezione a seguito di scorrimento della graduatoria, impugna gli atti, in epigrafe indicati, con i quali l'amministrazione di appartenenza, all'esito di una verifica eseguita dal Servizio ispettivo della Regione Campania, attivatosi a seguito di un esposto anonimo, nel corso della quale venivano rilevate anomalie relative al possesso del titolo di studio ed alla prescritta anzianità nella qualifica richiesta dal bando e dal CCNL di comparto di alcuni candidati, nonché all'esito di ulteriori approfondimenti eseguiti da un apposito gruppo di lavoro interno e alla luce di un chiarimento interpretativo appositamente fornito dall'ARAN, ha disposto in autotutela l'esclusione del ricorrente dalla suddetta graduatoria con la seguente motivazione: *“in quanto: 1. carenza di titolo di studio; 2. carenza di esperienza di anni 5 nel corrispondente profilo di coadiutore amministrativo”*.

A sostegno del ricorso parte ricorrente ha dedotto diverse censure di violazione di legge e di eccesso di potere (in particolare, il possesso del diploma di maturità tecnica – ragioneria, rilasciato il 30 luglio 1973 dall'Istituto Tecnico Commerciale statale L. Sturzo di Castellammare di Stabia, all'esito di un corso di studi quinquennale, a suo dire senz'altro idoneo e conforme alle previsioni di bando; in subordine, la violazione dei canoni di legittimità della revoca e/o autoannullamento e la violazione delle regole partecipative).

Si è costituita in giudizio la ASL Napoli 5, che ha concluso per l'inammissibilità e l'infondatezza, sotto diversi profili, del ricorso di controparte.

Con ordinanza n. 2979 del 25 ottobre 2007, la Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati.

Alla pubblica udienza del 5 giugno 2008 la causa è stata chiamata e introitata in decisione.

In rito deve respingersi l'eccezione di difetto di giurisdizione di questo adito G.A. dedotta dalla resistente amministrazione, trattandosi di selezione volta alla progressione verticale del personale tra diverse categorie o aree di inquadramento, e non di mera progressione orizzontale tra le sole classifiche economiche interne a ciascuna area funzionale (Cass., ss.uu., 7 luglio 2005, n. 14259; 8 maggio 2007, n. 10374).

Ancora in rito deve altresì rigettarsi l'ulteriore eccezione processuale sollevata dalla difesa dell'ente sanitario resistente, in ordine alla mancata notifica del ricorso introduttivo ad almeno un controinteressato. Parte ricorrente ha invero depositato in atti un documento della ASL intimata (prot. 15992 del 27 maggio 2008), attestante l'avvenuto esaurimento, per

intero scorrimento, fino all'ultima posizione risultata idonea, della graduatoria di merito della selezione interna per n. 70 posti di assistente amministrativo cat. C, per cui è causa, donde la dimostrazione dell'assenza di qualsivoglia soggetto controinteressato all'accoglimento del proposto gravame.

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.

Il bando di concorso prevedeva – in linea (ciò che, peraltro, non è contestato) con la normativa di riferimento –, quali requisiti specifici di ammissione, “*il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero in mancanza, il diploma di istruzione secondaria di 1° grado unitamente ad esperienza professionale di 4 anni maturata nel corrispondente profilo della categoria B livello super (Bs) o con 5 anni di esperienza lavorativa nella categoria B al momento della selezione*”.

Ora, risulta del tutto evidente che i requisiti del *diploma di istruzione secondaria di secondo grado* e dei *5 anni di esperienza lavorativa nella categoria B al momento della selezione* sono alternativi tra loro, e non certo cumulativi, bastando, ai fini dell'ammissione, o il possesso del titolo di studio, oppure, in mancanza del primo requisito, quello (alternativo) dell'esperienza professionale pregressa.

Orbene, in disparte ogni questione sul possesso, da parte del ricorrente, anche del secondo requisito, basta alla dimostrazione dell'illegittimità dell'operato dell'amministrazione e all'accoglimento del ricorso il rilievo, assorbente di ogni altro profilo, del dimostrato possesso, da parte del ricorrente medesimo, del richiesto titolo di studio del *diploma di istruzione secondaria di secondo grado*, tale pacificamente risultando essere l'esibito diploma di maturità tecnica – ragioneria, rilasciato il 30 luglio 1973 dall'Istituto Tecnico Commerciale statale L. Sturzo di Castellammare di Stabia, all'esito di un corso di studi quinquennale.

Sul punto le difese della costituita ASL Napoli 5 nulla obiettano in termini sostanziali, limitandosi a una generica e assertiva, e perciò ininfluyente, contestazione della sufficienza del titolo prodotto. E' verosimile, dunque, che l'atto gravato, che, come esposto nella narrativa del fatto, si colloca all'interno di un più ampio e complesso procedimento di riesame delle progressioni verticali del 2000-2002, che ha riguardato centinaia di posizioni di dipendenti, sia frutto di un mero errore materiale.

Per tutte le esposte ragioni il ricorso deve giudicarsi fondato e va, come tale, accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.

Le spese di causa, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico dell'amministrazione intimata, nell'importo liquidato in dispositivo.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZIONE V<sup>^</sup>, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.

Condanna la ASL Napoli 5, in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00).

Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 5 giugno 2008.

Il Presidente

Il Relatore